

I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE DEL SOCIO NELLA S.R.L. E GLI STRUMENTI DI TUTELA

di Gianpaolo Fernandez

SOMMARIO: 1. Il sistema dei controlli nella “nuova” s.r.l. – 2. I diritti di informazione e di consultazione: il dato normativo – 3. *Segue.* La natura giuridica e gli interessi tutelati – 4. L’oggetto del diritto di informazione – 5. L’oggetto del diritto di consultazione – 6. I limiti all’esercizio dei diritti di controllo – 7. La violazione dei diritti di informazione e di consultazione: strumenti di tutela

1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA “NUOVA” S.R.L.

I controlli societari sono chiamati a svolgere nella “nuova” s.r.l. un ruolo di primaria rilevanza a tutela degli interessi individuali dei soci, della corretta gestione dell’impresa sociale e, in generale, dell’efficienza del mercato¹.

Come noto, la Riforma del diritto societario del 2003 (la “Riforma”) ha rivoluzionato il sistema dei controlli nella s.r.l., riconoscendo a ciascun socio non amministratore — a prescindere dalla quota di capitale posseduta ed anche in presenza del collegio sindacale (oggi, *rectius*, dell’organo di controllo) — penetranti poteri ispettivi e reattivi (cfr. art. 2476 c.c.) e prevedendo la necessità della nomina di un organo di controllo interno solo in caso di superamento di determinati parametri “oggettivi”.

In materia di controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione — venuto meno il richiamo alla normativa dettata per la società per azioni (di cui al previgente art. 2488, comma 4, c.c.) — è discusso il residuo ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c.

Nonostante il legislatore della Riforma abbia manifestato il proprio intento di “privatizzare”² il sistema dei controlli, accrescendo i poteri del singolo socio ed escludendo il controllo giudiziario³, sono state avan-

¹ Fra i numerosi contributi dedicati al sistema dei controlli nella s.r.l. tracciato dalla Riforma delle società, si vedano: N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Studi in onore di Vincenzo Buonocore*, III, *Diritto commerciale*, Milano, 2005, 1089 ss. e in *Giur. comm.*, 2006, I, 155 ss. (da cui di seguito è citato); S. AMBROSINI, *I poteri del collegio sindacale*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 29 ss.; ID., *L’amministrazione e i controlli nella società per azioni*, in *La riforma delle società*, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003, 59 ss.; ID., *sub 2476*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 1586 ss.; G.M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 585 ss.; O. CAGNASSO, *sub 2476*, in *Il nuovo diritto societario. Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (art. 1)*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, 1875 ss.; G. CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., 3, Torino, 2007, 55 ss.; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 469 ss.; F. FARINA, *Nuova s.r.l. e mercato*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Milano, 2004, 371 ss.; G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio non amministratore nella “nuova” s.r.l.*, Padova, 2010, *passim*; G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l’autonomia privata*, in *Riv. dir. soc.*, 2012, 826 ss.; G. FERRARINI, *Controlli interni e strutture di governo societario*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., 3, Torino, 2007, 5 ss.; G. FERRI, *Diritto societario e corporate governance: modelli assoluti o storicamente determinati?*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti, Milano, 2003, 261 ss.; S. FORTUNATO, *I “controlli” nella riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2003, 863 ss.; R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, *passim*; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, Padova, 2007, *passim*; P. MONTALENTI, *Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio*, in *Riv. soc.*, 2006, 975 ss.; ID., *Il sistema dei controlli interni: profili critici e prospettive*, in questa *Rivista*, 2010, I, 935 ss.; A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003, 3 ss.; ID., *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2004, 3 ss.; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 639 ss.; G. RACUGNO, *sub 2476*, in *Società di capitali. Commentario*, cit., 1611 ss.; ID., *L’amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004, 13 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, I, 683 ss.; G. TERRANOVA, *Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., 3, Torino, 2007, 109 ss.; G. ZANARONE, *La nuova s.r.l. fra società di persone e società di capitali*, in AA. VV., *La riforma del diritto societario. Atti del Convegno di Courmayeur (27 e 28 settembre 2002)*, cit., 232 ss.; ID., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 58 ss.; ID., *Quale modello legale per la nuova s.r.l.?*, in *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, cit., 71 ss.; ID., *sub 2476*, in *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, t. 2, Milano, 2010, specialmente 1103 ss. e 1141 ss.

zate “interpretazioni correttive” dell’art. 2477 c.c., sostanzialmente volte a riconoscere ancora uno spazio applicativo al controllo giudiziario nella s.r.l. per cui ex lege è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo⁴.

Tuttavia, la dottrina prevalente — pur avanzando dubbi di costituzionalità⁵ — ha correttamente **escluso** che le norme sul **controllo giudiziario siano ancora applicabili alla s.r.l.**⁶

² In tema di “privatizzazione del controllo” nella “nuova” s.r.l., cfr. M. RESCIGNO, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti, cit., 49. Vedi anche N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 156; S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1596; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 588, testo e note.

³ Tale volontà risulta, peraltro, confermata dalla Relazione Vietti, ove si legge che, una volta riconosciuti ad ogni socio «il diritto di ottenere notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società» ed il potere «di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità», si è ritenuta «sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409 c.c.» (così la Relazione Vietti, § 11).

⁴ La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’escludere l’estensibilità della procedura del controllo giudiziario alla s.r.l. per la quale non sia obbligatoriamente prevista la nomina del collegio sindacale.

Con riferimento alla s.r.l. per cui l’art. 2477 c.c. prescrive la nomina del collegio sindacale (rectius: dell’organo di controllo), invece, un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale ha sostenuto che il controllo giudiziario dovrebbe continuare ad operare. Il dato testuale che confermerebbe la predetta ricostruzione è il rinvio che l’art. 2477 c.c. — rubricato «Sindaco e revisione legale dei conti» — opera alle disposizioni in tema di società per azioni. Tale rinvio, secondo tale ricostruzione, sarebbe a tutto il paragrafo della disciplina della s.p.a. dedicato al collegio sindacale, in cui è compreso, appunto, l’art. 2409 c.c.

Per un’esposizione degli argomenti sistematici addotti a favore della tesi in parola sia consentito, per brevità, il rinvio a G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio*, cit., 30-33.

In dottrina, nel senso della applicabilità dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l. soggetta all’obbligo di nomina del collegio sindacale (oggi, rectius: dell’organo di controllo), v. SALAFIA, *Legittimazione dei sindaci nella s.r.l. a denunciare al tribunale le irregolarità amministrative*, in *Società*, 2010, 1098 ss.; C. CACCAVALE, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, Milano, 2003, 391 ss.; D. CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, in *Società*, 2003, 1575; C. D’AMBROSIO, *La denuncia al tribunale per gravi irregolarità dopo la riforma*, in *Società*, 2004, 443; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 943; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo*, cit., 692.

In giurisprudenza: Trib. Udine, 18 giugno 2004, allo stato in www.judicium.it; Trib. Roma, 6 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 868 ss. e con nota adesiva di A. DALMATARELLO, *L’art. 2409 e la nuova s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 435 ss.; Trib. Treviso, 28 settembre 2004, in *Dir. fall.*, 2005, II, 276. Nello stesso senso, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 2005 (di cui alla nota successiva), Trib. Milano, 8 luglio 2005, in *Foro it.*, 2006, c. 1239; Trib. Napoli, 14 maggio, 2008, in *Società*, 2009, 1019; Trib. Napoli, *ivi*, 2010, 207 ss.; Trib. Milano, 26 marzo 2010, *ivi*, 2010, 820 ss.

⁵ *Ex multis*, V. SALAFIA, *La riforma del controllo previsto dall’art. 2409 c.c.*, in *Società*, 2002, 1330 ss., il quale, pur escludendo che l’abolizione del controllo giudiziario nella s.r.l. abbia ecceduto i limiti della legge delega, ritiene che l’art. 2477 c.c. sia affetto da vizio di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento, in quanto l’interesse dei soci e dei terzi nella s.p.a. e nella s.r.l. alla correttezza della gestione dovrebbe avere pari tutela.

In giurisprudenza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, 2476, 3 comma e 2477, 4 comma, c.c. nella parte in cui escludono l’ammissibilità del ricorso alla procedura del controllo giudiziario sulla gestione rispettivamente nella s.r.l. e nella s.r.l. in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale è stata sollevata da App. Trieste, 5 novembre 2004, in *Società*, 2005, 355 ss. e in *Foro it.*, 2005, I, c. 868 ss. e da Trib. Cagliari, 4 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 75 ss. I giudizi, riuniti, sono stati decisi e respinti da Corte cost. 14 dicembre 2005, n. 481, con nota di E. SENINI, *Inammissibile il controllo ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l.*, in *Società*, 2006, 451 ss. e, con nota di E. DESANA, *La pronuncia della Corte costituzionale sul controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata: permangono i dubbi sulla legittimazione alla denuncia del collegio sindacale*, in *Giur. it.*, 2006, 2077 ss. La Consulta, con riferimento all’asserita violazione dell’art. 76 Cost., ha sottolineato che dall’art. 2, lett. f della legge delega — per il quale «la società a responsabilità limitata e la società per azioni debbono costituire “due modelli societari” distinti» — consegue che la s.r.l. non deve essere necessariamente sottoposta alla medesima disciplina della s.p.a. e che, pertanto, è legittima la scelta del legislatore di escludere l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l.

⁶ In primo luogo, deve ritenersi, infatti, che il rinvio dell’art. 2477 c.c. alle «disposizioni in tema di società per azioni» si riferisca solamente alle disposizioni in tema di collegio sindacale che disciplinano i requisiti professionali, le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, i poteri e le responsabilità e non anche al rimedio di cui all’art. 2409 c.c. che, per sua natura, è estraneo all’ambito del controllo interno.

In senso contrario alla persistenza di un residuo spazio di applicazione dell’art. 2409 c.c. nella s.r.l. depone, peraltro, il nuovo testo dell’art. 92 disp. att. c.c. che prevede la possibilità di nominare un amministratore giudiziario nella s.p.a. e nella s.a.p.a., ma non nella s.r.l.

Per un’analisi delle argomentazioni sulla base delle quali viene esclusa l’operatività del controllo giudiziario nella s.r.l. dotata ex lege del collegio sindacale (rectius: dell’organo di controllo) si rinvia — oltre che al mio *I poteri individuali di controllo del socio*, cit., 33-35 — a S. AMBROSINI, *Il problema del controllo giudiziario nella s.r.l., tra tentazioni “correttive” degli interpreti e dubbi di costituzionalità*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 375 ss.; ID., *sub art. 2476*, cit., 1596; ID., *La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2004, 293 ss.; C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004, 1105 ss.; ID., *A proposito di spese...*, in *Giur. it.*, 2010, 595 ss.

Nello stesso senso, fra i tanti: C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003, 133 ss.; O. CAGNASSO, *sub 2476*, cit., 1877-1878, testo e note; L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo*, cit., 488; G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, in *Il controllo legale dei conti*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., 215, testo e nota; G. RACUGNO, *L’amministrazione della s.r.l.*, cit., 16; M. RESCIGNO, *La nuova società a responsabilità limitata*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative. Atti del Convegno di Piacenza, 14-15 Marzo 2003*, 290; D. U. SANTOSUOSSO, *Il nuovo diritto societario*, Milano, 2003, 110; M. BUSSOLETTI, *Il procedimento ex art. 2409 cod. civ.*, in *Riv. soc.*, 2003, 1228; G.M. BUTA, *I diritti*

Con il delineato sistema di controlli **il legislatore delegato** — in attuazione alla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 che imponeva di attribuire rilevanza centrale alla posizione dei soci (cfr. art. 3, 1 comma, lett. a) — **ha accentuato la connotazione personalistica** dello statuto legale **della s.r.l.**

E, invero, gli aspetti personalistici del modello legale di s.r.l. sono stati talmente valorizzati dalla Riforma⁷ che alcuni fra i primi commentatori si sono addirittura spinti a classificare la s.r.l. quale “società di persone a responsabilità limitata”⁸.

Nonostante la stessa Relazione Vietti induca a ritenere che la s.r.l. sia passata dalla famiglia delle società capitalistiche a quella delle società di persone⁹, deve condividersi l’opinione di chi considera un mero “stereotipo” quello della s.r.l. come “società di persone a responsabilità limitata”¹⁰.

Invero, non sembra revocabile in dubbio che la configurazione legale della s.r.l. conservi quelli che sono considerati i caratteri che contraddistinguono le società di capitali dalle società di persone: la previsione

di controllo, cit., 613; G. CAPO, *Il governo dell’impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 517; A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, *Manuale di diritto commerciale*, Padova, 2004, 344; B. IANNELLO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2004, 192; L. NAZZICONE, *sub* 2409, in *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata*, 5, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, 305 ss.; A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, cit., 7; G. SCOGNAMIGLIO, *La nuova s.r.l. e i gruppi di società*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, cit., 319; S. BARTOLOMUCCI, *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009, 1348; M. ZAPPALÀ, *Ancora sulla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l.*, *ivi*, 2010, 207 ss.

La Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso dell’inapplicabilità del procedimento ex art. 2409 c.c. alla s.r.l. nella specifica ipotesi in cui esso sia attivato dal collegio sindacale costituito *ex lege*. Cfr., Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, in questa *Rivista*, 2010, II, 121 ss. con nota di C. MONTAGNANI, *A proposito di spese...*, in *Giur. it.*, 2010, 595 ss., con nota di R. WEIGMANN, *In tema di denuncia al tribunale nelle s.r.l.* e in *Società*, 2010, 665 ss., con nota di M.C. CARDARELLI, *Obbligo di nomina del collegio sindacale e ed applicabilità dell’art. 2409 c.c.*

E, nello stesso senso, fra la giurisprudenza di merito: Trib. Monza, 9 marzo 2004, allo stato in www.judicium.it; Trib. Terni, 9 aprile 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 868 ss.; Trib. Palermo, 16 aprile 2004, in *Società*, 2005, 70 ss.; Trib. Isernia, 7 maggio 2004, in *Dir. fall.*, 2004, II, 822 ss.; Trib. Napoli, 4 giugno 2004, in *Società*, 2005, 69 ss.; Trib. Lecce, 16 luglio 2004, in *Dir. fall.*, 2005, II, 276 ss.; Trib. Bari, 27 settembre 2004, allo stato in www.judicium.it; App. Trieste, 5 novembre 2004, cit., con nota di A. PATELLI, A. MARCINKIEWICZ, *Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l.*, in *Società*, 2005, 369; e, con nota di A. DALMATARELLO, *L’art. 2409 e la nuova s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 435 ss.; App. Roma, 13 aprile 2005, con nota di G. Marra, in *Giur. it.*, 2006, I, 75 ss.; Trib. Macerata, 27 febbraio 2006, con nota di G. CAPPELLETTI, *Nomina del nuovo amministratore in seguito a provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476*, in *Società*, 2007, 58; Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), in *Riv. not.*, 2009, 658 ss.

⁷ Fra le numerose innovazioni alla disciplina legale della s.r.l. che ne valorizzano gli aspetti personalistici appaiono emblematiche: la disciplina dei conferimenti, che ora consente espressamente la possibilità di apportare a capitale, oltre a «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica» (cfr. art. 2464, comma 2, c.c.), le prestazioni di opera e di servizi (cfr. art. 2464, comma 6, c.c.); la disciplina della partecipazione sociale, che consente l’attribuzione di «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili» (cfr. art. 2468, comma 4, c.c.) a singoli soci «in considerazione della loro posizione personale» (così la Relazione Vietti, §11); la disciplina del recesso che, da una parte, amplia le ipotesi previste inderogabilmente *ex lege* e, dall’altra parte, assicura che l’entità della liquidazione della partecipazione corrisponda quanto più possibile all’effettivo valore di mercato (cfr. art. 2473, commi 1 e 3, c.c.), offrendo al socio «uno strumento di contrattazione con gli altri soci e con la maggioranza» (così la Relazione Vietti, §11); la disciplina dell’amministrazione di cui all’art. 2475 c.c. che consente ampi spazi all’autonomia contrattuale dei soci, i quali possono scegliere, oltre al tradizionale metodo collegiale, forme di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, con conseguente applicabilità delle regole previste per le società di persone; l’introduzione della possibilità per ciascun socio, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale posseduta, di esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e di chiederne, in via cautelare, la revoca in caso di gravi irregolarità gestorie (cfr. art. 2476, comma 3, c.c.); la regola, che attenua la netta separazione — tipica delle strutture organizzative di tipo corporativo — delle competenze fra i diversi organi societari, secondo la quale spetta al contratto sociale distribuire le competenze fra soci e amministratori, salva la previsione di alcune materie, indicate nell’art. 2479, comma 2, c.c., che per la loro rilevanza non possono essere sottratte alla decisione dei soci.

⁸ Cfr., in luogo di molti, P. MARCHETTI, *Tavola rotonda*, in AA. VV., *La corporate governance nelle società non quotate*, *Atti del Convegno di Como, 12-13 novembre 1999*, a cura di S. Rossi e G.M. Zamperetti, Milano, 2001, 123; e, nello stesso senso, A. GAMBINO, *Tavola rotonda*, *ivi*, 127; P. MONTALENTI, *La riforma del diritto societario: appunti*, in *Società*, 2003, 936; O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci della «nuova» società a responsabilità limitata*, *ivi*, 2003, 68 ss.

⁹ Nel § 11 della Relazione Vietti, infatti, si legge che «la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni».

Cfr., nello stesso senso, la Relazione Mirone (art. 3, n. 1) che destinava la società a responsabilità limitata a collocarsi “al confine” fra le società di persone e le società per azioni non quotate.

¹⁰ P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla “nuova” società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 490.

legale di un'organizzazione di tipo corporativo; l'operatività del principio maggioritario; e la correlazione dei poteri dei soci all'ammontare della quota di capitale sottoscritta, secondo il principio plutocratico¹¹.

Peraltro, anche un elemento di carattere formale conferma che la s.r.l. continua ad essere una società capitalistica, la collocazione sistematica delle norme sulla s.r.l.: esse sono inserite nel Capo VII del Titolo V al quale segue il Capo VIII dedicato allo «Scioglimento e liquidazione delle società di capitali», che pacificamente è applicabile alla s.r.l.

2. I DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE: IL DATO NORMATIVO

I poteri di controllo del socio della s.r.l. sono disciplinati dall'art. 2476, comma 2, c.c., ai sensi del quale **«i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione»**.

La disposizione riconosce un penetrante diritto di controllo che non trova corrispondenza, quanto ad estensione, né nel previgente art. 2489 c.c., né nella vigente disciplina dettata in tema di società per azioni dall'art. 2422 c.c.

L'oggetto del diritto all'informazione riconosciuto al socio della s.r.l. risulta, infatti, modulato sulla falsariga dell'art. 2261, comma 1, c.c. che regola il controllo del socio nella società semplice e, in forza dei rinvii operati, nelle altre società di persone¹².

Nel solco della tradizione, l'art. 2476 c.c. ha riconosciuto al socio della s.r.l. due diritti di controllo a carattere "informativo", distinti per oggetto e modalità di esercizio: il diritto di informazione ed il diritto di ispezione.

Per **diritto di informazione in senso stretto**, scartata l'ampia nozione originariamente proposta in dottrina¹³, deve intendersi il diritto del socio, a seguito di una specifica istanza, di «avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari»¹⁴.

Il diritto di ispezione o di consultazione, invece, rappresenta una forma di controllo "diretta", in quanto mette il socio a contatto diretto — e, quindi, non mediato dall'intervento degli amministratori — con la documentazione alla quale gli è riconosciuto accesso.

Per cogliere la portata delle innovazioni introdotte dall'art. 2476 c.c. nel sistema di *governance* della s.r.l., pare utile ricordare che la previgente disciplina riconosceva al socio di s.r.l. priva di collegio sindacale solamente il «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali» (cfr. il vecchio art. 2489 c.c.).

Rispetto alla disciplina anteriore, **l'art. 2476 c.c. ha**, pertanto, considerevolmente ampliato **il diritto individuale di controllo sia da un punto di vista soggettivo, che da un punto di vista oggettivo**.

Dal punto di vista soggettivo, la norma ha assunto carattere generale ed incondizionato, trovando oggi applicazione **anche in presenza dell'organo di controllo o del revisore**¹⁵.

¹¹ Nello stesso senso, cfr. sia permesso il rinvio al mio *I poteri individuali di controllo del socio*, cit., 11 ss., cui per brevità rinvio, e la dottrina ivi citata. In particolare, si vedano: G. MARASÀ, *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium iuris*, 2005, 301 ss.; A. SERRA, *Sguardo d'insieme*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, cit., 8; V. BUONOCORE, *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2004, I, 593; G. RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l.*, cit., 13.

¹² Il nostro legislatore, a differenza di quello svizzero, non ha previsto un espresso rinvio alle disposizioni che disciplinano il diritto di controllo nelle società di persone.

Per disciplinare il diritto di informazione del socio della società a garanzia limitata l'art. 819 del codice svizzero delle obbligazioni stabilisce che «se della gestione non sono incaricati tutti i soci, quelli di essi che ne sono esclusi hanno lo stesso diritto di controllo che spetta ai soci della società semplice che non hanno la facoltà di amministrare».

¹³ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, 62 ss. e 93 ss. adotta un concetto di "diritto di informazione" molto ampio che comprende istituti a carattere solo genericamente informativo, quali fra gli altri il diritto di avere chiarimenti sui fatti censurabili denunciati al collegio sindacale, il diritto di conoscere il bilancio annuale, le relazioni degli amministratori e dei sindaci.

¹⁴ Così R. COSTI, *Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio*, in *Riv. soc.*, 1963, 67, il quale esclude che si possa parlare di diritto di informazione «in tutti quei casi in cui gli amministratori forniscono notizie in forza di un dovere di comunicazione». Nello stesso senso v., fra i tanti, anche F. GALGANO, *Recensione su M. Foschini*, in *Riv. soc.*, 1961, 285; V. BUONOCORE, G. CASTELLANO, R. COSTI, *Società di persone*, in *Casi e materiali di diritto commerciale*, 2, Milano, 1978, 468; C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario*, cit., 254; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 585 ss.

¹⁵ Ciò dimostra la possibile coesistenza fra poteri di controllo di un organo sociale e diritti di controllo del singolo socio, affermata da R. COSTI, *Note*, cit., 69 e ripresa da C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione, controllo individuale e controllo giudiziario nelle società private di collegio sindacale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, 248.

3. *SEGUE: LA NATURA GIURIDICA E GLI INTERESSI TUTELATI*

La natura del diritto di informazione dell'azionista, e del socio in generale, a partire dagli anni '50 è stata oggetto di vivace dibattito¹⁶.

La dottrina dimostrò ben presto di essere consapevole che, al fine di procedere all'inquadramento dogmatico del diritto all'informazione, fosse in via preliminare necessario individuare gli interessi protetti mediante l'attribuzione del diritto stesso al singolo socio¹⁷.

Sulla base di tale premessa metodologica venne fin da subito **escluso** che il diritto del socio all'informazione potesse essere considerato **un potere o una potestà**, in quanto il potere, secondo la ricostruzione più accreditata¹⁸, costituisce una facoltà concessa ad un soggetto nell'interesse altrui¹⁹.

Un'autorevole, seppur minoritaria, dottrina ha inquadrato il diritto del socio all'informazione nella categoria dei **diritti soggettivi collettivi**, ritenendo che tale diritto costituisca uno strumento giuridico utilizzato dal legislatore per tutelare due interessi diversi: l'interesse individuale del socio e l'interesse sociale al corretto funzionamento della società²⁰.

Tale ricostruzione, come noto, è stata correttamente respinta dalla **dottrina prevalente che ha ritenuto che i diritti di informazione e di ispezione costituiscono diritti soggettivi individuali del socio**, e ciò in quanto essi sono concessi a ciascun socio non tanto al fine di realizzare l'interesse sociale, quanto per tutelare gli interessi del socio stesso nella società²¹.

Il predetto inquadramento, peraltro, sembra confermato dalla comune constatazione che il socio è del tutto libero di esercitare o no il diritto di informazione, e che, ove decida di esercitare tale diritto, può farlo

In merito al rapporto fra i poteri di controllo spettanti al collegio sindacale e quelli spettanti ai soci, nonché alle possibili interferenze, cfr. G.C.M. RIVOLTA, *Profilo*, cit., 698; N. ABRIANI, *Il collegio sindacale nella società a responsabilità limitata*, in *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, a cura di R. Alessi, N. Abriani e U. Morera, Milano, 2007, 206 ss.

Sulle diverse funzioni assegnate, da una parte, al controllo in termini di funzione, ossia di potere-dovere, attribuito al collegio sindacale (oggi, all'organo di controllo) nella s.r.l. di maggiori dimensioni e dall'altra parte, al controllo, come diritto, affidato all'iniziativa del singolo socio, si veda M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 641.

¹⁶ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., spec. 265 ss.; ID., *Sul diritto di discussione in assemblea*, in *Riv. soc.*, 1962, 53 ss.; ID., *L'integrazione dell'informazione assembleare*, in *L'informazione societaria*, Milano, 1982, 803 ss.; A. DE GREGORIO, *Note sul diritto di informazione dell'azionista*, in *Riv. soc.*, 1959, 634 ss.; R. COSTI, *Note*, cit., 65 ss.

¹⁷ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 271.

¹⁸ Si vedano, già negli anni '50, F. CARNELUTTI, *Tutela penale delle minoranze*, in *Riv. soc.*, 1956, 398 ss.; L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, 193 ss.

¹⁹ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 273; R. COSTI, *Note*, cit., 73.

²⁰ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 272, secondo cui «l'affidamento dell'interesse collettivo al [socio] *uti singulus* avviene in ragione dell'impulso che alla tutela di questo interesse può derivare dal perseguimento dell'interesse individuale del [socio], giacché la soddisfazione di quest'ultimo dipende dall'interesse collettivo tutelato».

²¹ Cfr., R. COSTI, *Note*, cit., 71 ss. E, nello stesso senso, fra i tanti, G. ZANARONE, *sub* 2476, cit., 1119 e 1122; G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, cit., 201 e 213; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 590 e 617 secondo cui il diritto di informazione del socio, pur essendo rimesso alla sua iniziativa con funzioni principalmente di autotutela, è potenzialmente idoneo a garantire l'interesse generale ad una maggiore correttezza nella gestione; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli*, cit., 227 e 232; V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 2008, 673.

Afferma espressamente che il diritto all'informazione del socio della s.r.l. costituisca un vero e proprio diritto soggettivo considerato che ad esso corrisponde un dovere di comportamento degli amministratori R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 69. Cfr., nello stesso senso, S. BARTOLOMUCCI, *Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009, 1341 e 1349; C. DI BITONTO, *In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.*, in *Società*, 2009, 207; E. RICCIARDI, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 229. Tale ricostruzione era stata seguita, con riferimento al previgente testo dell'art. 2489 c.c., dalla Relazione al codice civile del 1942 (n. 1017) secondo cui nella s.r.l. in cui manca il collegio sindacale il controllo sull'amministrazione «presuppone un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali».

In giurisprudenza, qualificano in termini di diritto potestativo la posizione soggettiva riconosciuta dall'art. 2476, 2 comma, c.c. al socio, *ex multis*: Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, allo stato su www.dircomm.it; Trib. Biella, 18 maggio 2005, con nota di F. FUNARI, *Diritto di controllo dei soci non amministratori nella s.r.l. ed ammissibilità della tutela cautelare*, in *Società*, 2006, 50 ss.; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in *Giur. it.*, 2006, 306 e con nota di R. AMBROSINI, *Diritti di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Società*, 2005, 1542 ss. (da cui è in seguito citata); Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), in *Giur. comm.*, 2008, II, 213 ss., che lo qualifica come «un diritto soggettivo di natura potestativa esercitabile, anche nelle s.r.l. dotate di collegio sindacale, individualmente ed in via autonoma senza che sia necessario preventivamente identificare un vincolo di strumentalità con azioni diverse (responsabilità dell'organo amministrativo) o con finalità probatorie specifiche»; Trib. Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2008, 122; Trib. Pavia, 29 giugno 2007, in *Società*, 2009, 503.

Quest'ultima qualificazione giurisprudenziale sembra, tuttavia, esporsi alla critica di quanti rilevano che la posizione soggettiva del soggetto attivo (il socio-controllore) non è "auto-satisfattiva", come dovrebbe essere ove si trattasse di un vero e proprio diritto potestativo, in quanto, ai fini del soddisfacimento dell'interesse conoscitivo del soggetto attivo, è necessaria la cooperazione del soggetto passivo (la società).

a proprio piacimento con il solo limite di non ledere l'interesse sociale. Il socio, infatti, attraverso l'uso dei diritti di informazione non è affatto tenuto a perseguire l'interesse sociale o di soggetti terzi²².

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, può ben essere rilevato che se il diritto di informazione fosse riconosciuto anche in vista della realizzazione dell'interesse sociale o per tutelare interessi di soggetti diversi, il suo concreto esercizio dovrebbe essere subordinato alla dimostrazione della sussistenza dell'interesse che, attraverso l'ispezione o la richiesta di informazioni, il socio intende perseguire. Il che ovviamente non è²³.

Le predette considerazioni non devono, tuttavia, portare ad escludere che attraverso l'esercizio del diritto di informazione possa tutelarsi — seppur in via incidentale ed indiretta — l'interesse della società e dei terzi creditori alla correttezza della gestione sociale.

Il socio, infatti, perseguendo il proprio interesse nella società, può accidentalmente tutelare l'interesse sociale e, per tale via, l'interesse dei creditori sociali.

Appare, infatti, difficilmente revocabile in dubbio che il socio della s.r.l., venuto a conoscenza di fatti di *mala gestio*, possa esercitare, ad esempio, l'azione di responsabilità contro gli amministratori, a beneficio della società e, quindi, in via indiretta anche dei creditori sociali²⁴.

Quanto sopra non toglie che **il diritto di informazione risponda ad esigenze di esclusiva tutela del socio**, che, infatti, resta in ogni caso totalmente libero di esercitare o meno tale diritto a propria discrezione.

Una volta ricostruita la natura giuridica del diritto di informazione ex art. 2476, comma 2, c.c. in termini di diritto soggettivo individuale riconosciuto al socio nel suo esclusivo interesse, occorre verificare se, come ritiene la dottrina maggioritaria²⁵, l'attribuzione di tale diritto debba essere ritenuta meramente strumentale rispetto alla legittimazione individuale del socio all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori e alla richiesta in via cautelare di revoca dei medesimi.

Invero, alcuni elementi, almeno a prima vista, potrebbero indurre a ritenere che i diritti di informazione del socio siano funzionali all'esercizio dell'azione di responsabilità

In tal senso, sembra deporre la stessa Relazione Vietti secondo cui la disciplina della responsabilità degli amministratori «s'impenna sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società».

²² Conformi E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 791; E. RICCIARDI, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 232 e 236; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 119.

²³ Analogamente, con riferimento all'ordinamento spagnolo, J.L. PULIDO BEGINES, *El derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada (Arts. 51 y 86 LSRL)*, Madrid, 1997, 26, ritiene che al socio della *sociedad de responsabilidad limitada* il *derecho de información* sia attribuito «en función de la tutela de todos sus intereses individuales».

²⁴ Ritenendo che ai sensi dell'art. 2476 c.c. l'azione di responsabilità venga esercitata dal socio in nome proprio e nell'interesse della società, affermano il socio sia legittimato straordinario ex art. 81 c.p.c. e che la società sia litisconsorte necessario S. GROSSI, *L'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3 c.c.: in claris non fit interpretatio*, in *Società*, 2010, 1290 ss.; S. FORTUNATO, *I "controlli" nella riforma*, cit., 306; F. PASQUARIELLO, *sub 2476*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, 1984; C. PALLAORO, *Profili della responsabilità degli amministratori di s.r.l. tra vecchia e nuova disciplina*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 712. In giurisprudenza, nello stesso senso, Trib. Milano, 21 dicembre 2005 (ord.), in *Società*, 2007, 193 ss., con commento di P. LUBINI, L. LENTINI, *Azione sociale di responsabilità contro l'amministratore unico di s.r.l. litisconsorzio necessario*; Trib. Napoli, 17 settembre 2008, in *Società*, 2010, 1289.

Riconoscono alla società legittimazione concorrente e disgiuntiva all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 1218 c.c., in quanto la stessa è la creditrice dell'obbligo gestorio inadempito, V. SALAFIA, *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 8; D. FICO, *L'azione di responsabilità contro gli amministratori nella s.r.l.*, ivi, 2008, 1404. In giurisprudenza, nello stesso senso Trib. Napoli, 11 novembre 2004; Trib. Napoli, 16 aprile 2004; e Trib. Napoli, 12 maggio 2004, in *Società*, 2005, 1007 ss.; Trib. Marsala, 1 aprile 2005 (ord.), ivi, 2006, 733 ss.; Trib. Roma, 21 maggio 2007, ivi, 2008, 1400.

Contra, Trib. Milano, 12 aprile 2004, (ord.), in *Giur. It.*, 2006, 2097, il quale esclude che la società sia legittimata attiva ad agire in responsabilità contro gli amministratori ex art. 2476 c.c., essenzialmente sulla base del dato testuale che riconosce legittimazione (solamente) al socio, ritenendo che *ubi lex voluit ibi dixit* (cfr. ad esempio, la legittimazione attiva riconosciuta espressamente alla società dagli artt. 2393, 2393 bis, 2394 e 2395 c.c.).

²⁵ Cfr., *ex multis*: G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 618; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo*, cit., 699; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 87; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2005, 760; S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1588; R. AMBROSINI, *Diritti di controllo*, cit., 1542 ss.

Più complessa appare la posizione di O. CAGNASSO, *sub 2476*, cit., 1882, il quale, pur affermando che i diritti di controllo dei soci sono funzionali al fine di consentire l'esercizio dell'azione sociale, riconosce che tali diritti sono necessari per un incisivo controllo sulla gestione sociale. L'A. ritiene che ai predetti diritti di informazione sia correlata la facoltà attribuita ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre alla decisione dei soci «argomenti», ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c.

Nel senso della strumentalità deporrebbe, altresì, la collocazione della norma che riconosce il diritto di informazione al socio all'interno dell'articolo che disciplina la responsabilità dei gestori, e per di più nel comma che segue quello che stabilisce i presupposti di tale responsabilità e che precede il comma che attribuisce a ciascun socio la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità²⁶.

Tali considerazioni appaiono, in realtà, idonee a suffragare la **“potenziale strumentalità”** e non già la necessaria ed immancabile strumentalità del diritto di informazione **rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità**. Se, infatti, appare evidente che le informazioni acquisite attraverso l'esercizio del predetto diritto possano essere utilizzate per decidere se agire o meno in giudizio per far valere la responsabilità degli amministratori, vari argomenti spingono a ritenere che il diritto di informazione sia autonomo e non in-scindibilmente legato all'esercizio dell'azione di responsabilità²⁷.

È, innanzitutto, evidente che l'esercizio di tale azione è solo eventuale, essendo rimesso alla mera discrezionalità del socio, il quale, una volta acquisite le informazioni e raccolti i dati che ritiene utili e/o necessari, valuterà liberamente l'opportunità di agire per far valere la responsabilità degli amministratori.

È parimenti evidente che **il socio possa acquisire informazioni anche al solo fine di esercitare consapevolmente i diversi diritti e le diverse facoltà inerenti alla sua posizione giuridica di membro della compagine sociale**²⁸.

Così, ad esempio, il socio della s.r.l. potrà giovare delle conoscenze acquisite esercitando il diritto di informazione per impugnare le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo (art. 2479 *ter* c.c.); per esercitare in maniera cosciente e meditata il diritto al voto (art. 2479 c.c.); per trarre elementi di giudizio utili per valutare la convenienza di esercitare il diritto di recesso (art. 2473 c.c.) o di esercitare, in caso di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione (art. 2481 *bis* c.c.); per decidere, ove sia presente l'organo di controllo, di denunciare a tale organo i fatti che ritiene censurabili (art. 2408 c.c., come richiamato dall'art. 2477 c.c.); per valutare il valore della propria partecipazione nella società ed eventualmente per decidere di alienare tale partecipazione. E così di seguito.

Si deve, pertanto, riconoscere che il diritto di informazione sia essenzialmente teso ad assicurare al socio l'acquisizione della piena cognizione dell'andamento dell'impresa sociale e dell'operato dei gestori. E, dunque, che i soci siano titolari di un diritto di controllo sulla gestione, funzionale all'esercizio di tutti i poteri e di tutte le facoltà inerenti alla loro posizione giuridica²⁹.

Del resto, **il carattere autonomo dei diritti di informazione** riconosciuti al socio dal previgente art. 2489 c.c. — che dell'attuale art. 2476, comma 2, c.c. costituiva l'antecedente normativo — non era mai stato posto in discussione.

Ad ulteriore conferma dell'autonomia del diritto di informazione — al quale viene comunemente riconosciuta natura unitaria nei diversi tipi sociali³⁰ — rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità, può utilizzarsi un altro argomento. E cioè che nella s.p.a., in cui l'azione di responsabilità non può essere promossa dal singolo azionista (salvo che detenga una quota qualificata), la dottrina prevalente, nonostante la mancanza di un espresso riconoscimento codicistico³¹ — spinta dall'esigenza di assicurare al socio la pos-

²⁶ Cfr. O. CAGNASSO, *sub* 2476, cit., 1882.

²⁷ Di «rilevanza autonoma», parla, seppur incidentalmente, C. IBBA, *In tema di autonomia statutaria e norme inderogabili*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, a cura di G. Cian, Padova, 2004, 143 ss.

M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 658, distingue nettamente i diritti di informazione e di ispezione che considera «strumenti di acquisizione di conoscenza» dalle tecniche di incidenza sull'attività controllata, fra le quali include l'impugnazione delle decisioni dei soci non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2479 *ter*, 1 e 2 comma, c.c.; l'azione individuale di responsabilità; la denuncia al collegio sindacale, ove presente, ai sensi dell'art. 2408 c.c. in quanto richiamato dall'art. 2477 c.c. Nello stesso senso, G. CAVALLI, *Il controllo legale dei conti*, cit., 200 ss., che distingue fra «strumenti informativi» e «strumenti reattivi»; M. RICCI, *I controlli individuali*, cit., 129; V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l.*, cit., 673.

In giurisprudenza, si vedano: Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit., 1542; Trib. Civitavecchia, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), con nota di R. GRASSO, «Documenti relativi all'amministrazione» e diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore, in *Giur. comm.*, 2007, II, 920 ss., secondo cui il diritto di informazione è funzionale a garantire al socio un effettivo controllo dell'attività di gestione.

²⁸ Per un'impostazione analoga, cfr. F. GALGANO, *Sul diritto di ispezione dell'azionista*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, 430 ss.

²⁹ In questi termini, cfr. Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit., 1543.

³⁰ Tra i molti, v. R. COSTI, *Note*, cit., 66.

³¹ B. VISENTINI, *L'informazione societaria e gli azionisti*, in *L'informazione societaria*, Milano, 1982, 101 s., valuta inopportuna l'introduzione nel nostro ordinamento di norme specifiche che regolino il diritto dell'azionista all'informazione in assemblea, in quanto la nuova disciplina si scontrerebbe con il problema della tutela della società nei confronti della concorrenza, preferendo che la materia «continui ad essere affidata alla pratica assembleare».

Espressamente regolato, anche nel nostro ordinamento, è invece il diritto all'informazione pre-assembleare nelle società quotate ex art. 130 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sul quale cfr., per tutti, G. TERRANOVA, *Informazione dei soci*, in *Commentario al testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria*, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, 1196 ss.; A. STAGNO D'ALCONTRES,

sibilità di esercitare in maniera consapevole il suo diritto al voto — riconosce, sia pure nel solo contesto assembleare, un generico diritto individuale all'informazione³².

4. L'OGGETTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Come anticipato, l'articolo 2476, comma 2, c.c. — in perfetta sintonia con l'accentuata caratterizzazione in senso personalistico della nuova s.r.l. — ha **ampliato l'oggetto del diritto di informazione** in senso stretto, riconoscendo al socio il «diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali»³³.

Il nuovo articolato del diritto all'informazione ha recepito l'interpretazione estensiva già avanzata — rispetto alla precedente formulazione di cui al vecchio 2489 c.c. — dalla dottrina prevalente secondo cui il socio poteva chiedere notizie, generali o particolari, in merito ai singoli affari della società, già intrapresi o anche solo programmati³⁴.

Dato l'ampio tenore letterale della disposizione — e considerato il ruolo centrale oggi riconosciuto al socio — deve accogliersi un'ampia lettura del diritto all'informazione. E, dunque, che **il socio abbia il diritto di chiedere informazioni specifiche e dettagliate su ogni aspetto dell'amministrazione³⁵, sia sull'andamento generale dell'impresa che su singole operazioni, già concluse, in corso o anche solo pianificate dall'organo amministrativo³⁶**. Attraverso tale diritto è, pertanto, riconosciuta al socio la facoltà di monitorare ogni singola operazione dalla fase iniziale — se del caso ancor prima che le trattative inerenti all'affare siano tradotte in documenti scritti — alla fase finale, in cui l'operazione è interamente attuata.

Informazione dei soci e tutela degli azionisti di minoranza nelle società quotate, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1999, 314 ss.; F. BARACHINI, *L'art. 130 delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: i nuovi confini del diritto di informazione del socio*, in *Riv. soc.*, 1999, 689 ss.; U. MORERA, *Sull'informazione "pre-assembleare" dei soci (art. 130 T.U. della Finanza)*, in *Giur. comm.*, 1998, I, 831 ss.; D. FORMICHELLI, *Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza, in Il testo unico dell'intermediazione finanziaria. Commentario al d.lgs. n. 58 del 1998*, a cura di C. Rabitti Bedogni, Milano, 1998, 711 ss.

³² Fra i tanti, v. M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 93; F. GALGANO, *Recensione su Foschini*, cit., 284; R. COSTI, *Note*, cit., 109; D. PETITTI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957, 128; V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960, 236; A. DE GREGORIO, *Note*, cit., 634 ss.; E. RUFFINI, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano, 1976, *passim*; G.F. CAMPOBASSO, *L'informazione dell'azionista sulle partecipazioni azionarie*, in *L'informazione societaria*, in *Atti del convegno di studi di Venezia del 5-6 novembre 1981*, Milano, 1982, I, 605 ss.; G.E. COLOMBO, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, VII, t. 1, Torino, 1999, 419 ss.; A. SERRA, *L'assemblea: procedimento*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale, 3*, Torino, 1994, 162; P. ABBADESSA, *Nuove regole in tema di procedimento assembleare e tutela delle minoranze*, in *Riv. soc.*, 2002, 177-178.

Fra le sentenze di legittimità, v.: Cass. 27 aprile 1990, n. 3535, in *Giust. civ.*, 1990, I, 2577; Cass. 15 luglio 1993, n. 7859, in *Foro it.*, 1994, I, c. 1457; Cass. S. U., 21 febbraio 2000, n. 27, con nota di P.G. JAEGER, *Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul «diritto all'informazione» degli azionisti)*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 73 e con nota di V. SALAFIA, in *Società*, 2000, 551, secondo cui nella riunione assembleare, convocata ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere fornita l'informazione necessaria affinché il socio, maturando "un giudizio consapevole" sulla redditività e sulle prospettive dell'impresa, possa esprimere "un voto cosciente".

Fra le decisioni di merito, v.: Trib. Milano, 12 settembre 1995 (decr.) e 31 ottobre 1995 (ord.), in *Giur. comm.*, 1996, II, 843, con nota adesiva di D. PISELLI, *Note in tema di diritto di informazione dell'azionista*, secondo cui «l'obbligo degli amministratori di messa a disposizione e la facoltà di consultazione degli intervenuti sono tra loro speculari, rappresentando le due facce dell'unitario diritto di informazione spettante ai soci»; Trib. Ancona, 16 giugno 1993 (decr.), con nota di M. CUPIDO, in *Società*, 1994, 67; Trib. Milano, 16 giugno 1988, con nota V. SALAFIA, in *Società*, 1988, 1144, ha ritenuto che «l'azionista ha il diritto soggettivo di chiedere ed ottenere nel corso dell'assemblea [...] tutte le informazioni che siano strumentali all'esercizio del voto, in relazione alle specifiche materie oggetto dell'assemblea stessa»; Trib. Milano, 9 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, I, c. 1697; Trib. Torino, 23 aprile 1979, con nota di P. BOERO, *Prosegue la giurisprudenza "torinese" sui bilanci?*, in *Giur. comm.*, 1980, 442.

³³ Nel senso dell'ampliamento del contenuto del diritto all'informazione sembrano indurre due argomenti di ordine letterale. Da una parte, l'utilizzo della forma plurale ("notizie" al posto di "notizia") e, dall'altra parte, il riferimento non più alla notizia "dello svolgimento", quanto alle notizie "sullo svolgimento". Cfr., sul punto, N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 158, spec. alla nota 8; S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1588; C. IBBA, *In tema di autonomia*, cit., 145 alla nt. 15.

³⁴ Cfr., fra gli altri, C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione*, cit., 285.

³⁵ G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 604; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 89.

Con riferimento all'antecedente normativo (art. 2489 c.c.), cfr., *ex multis*, G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, XXX, t. 1, Milano, 1982, 335.

Nelle società di persone, O. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, 183, ritiene che il controllo del socio non amministratore nelle società di persone abbia carattere analitico e non sintetico, argomentando sulla base dell'ampiezza della formulazione legislativa di cui all'art. 2261c.c. (svolgimento degli affari) e della inopponibilità, da parte degli amministratori, del limite della riservatezza (ivi, 179).

³⁶ In questo senso, con riferimento al nuovo 2476, comma 2, c.c., cfr., fra i tanti, N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 158; S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1588 ss.; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 89; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 603; M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 660.

Così fra le notizie che riguardano gli affari sociali devono essere comprese, ad esempio, tutte le informazioni che riguardano il patrimonio e la gestione dell'impresa, i rapporti giuridici ed economici della società ed i fatti la cui conoscenza è necessaria e/o utile per la determinazione degli utili³⁷.

E possono essere oggetto di richieste di informazioni, a titolo esemplificativo, gli impieghi dell'attivo patrimoniale, i programmi di acquisizione e di alienazione, le relazioni commerciali, le partecipazioni della società (in essere o pianificate), le concessioni di prestiti, i compensi degli amministratori e le retribuzioni dei dipendenti.

5. L'OGGETTO DEL DIRITTO DI CONSULTAZIONE

Per quanto riguarda il diritto di ispezione, la nuova formulazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. riconosce al socio il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione sociale, risolvendo una questione che da tempo divideva dottrina e giurisprudenza.

Come noto, infatti, sotto la vigenza del vecchio art. 2489 c.c. — la cui lettera riconosceva al socio il diritto di consultare i soli libri sociali — era discussa l'ampiezza del diritto di ispezione. Al riguardo venivano sostanzialmente avanzate tre principali ricostruzioni.

Secondo una tesi estensiva, il vecchio art. 2489 c.c. avrebbe riconosciuto al socio il diritto di consultare tutti i libri tenuti dalla società, inclusi i libri contabili di qualsiasi tipo³⁸.

Secondo una tesi restrittiva, cui prestava adesione la maggior parte degli interpreti, il socio avrebbe potuto consultare solo i libri della società in quanto tale e quindi, essenzialmente, il libro soci, il libro verbali dell'assemblea, il libro verbali del consiglio di amministrazione ed eventualmente il libro dei verbali del collegio sindacale e del comitato esecutivo³⁹.

Infine, secondo una tesi intermedia, invero poco seguita, il socio avrebbe potuto consultare, oltre ai libri propri della società come tale, i libri contabili obbligatori per tutti gli imprenditori commerciali non piccoli (e, dunque, il libro giornale e il libro degli inventari)⁴⁰.

In questa sede può solo ricordarsi che a favore della tesi più restrittiva veniva addotto — oltre ad un (invero debole) argomento letterale fondato sulla distinzione fra "libri sociali" e "libri contabili"⁴¹ — un ar-

³⁷ G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 603, ove ampi riferimenti alla dottrina tedesca.

³⁸ Tale tesi pretendeva che fra i "libri sociali" di cui al vecchio art. 2489 c.c. rientrassero anche i «libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214», alla luce del vecchio art. 2490, intitolato «libri sociali obbligatori», che imponeva alla società di tenere «oltre ai libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214 [...] 1) il libro dei soci [...]; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea [...]; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale».

Al predetto argomento letterale veniva dai più obiettato che la rubrica dell'art 2490 c.c. faceva riferimento ai soli libri indicati nei numeri da 1 a 4 e non agli altri libri che correttamente lo stesso art. 2490 c.c. qualificava come "contabili".

Aderivano alla tesi estensiva, fra gli altri, L. GORLA, *Le società secondo il nuovo codice*, Milano, 1942, 111; G. VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, I, Firenze, 1948, 226; L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, III, Padova, 1953, 276 s.; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*⁵, Napoli, 1963, 471; M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 36 testo e nota 47; R. COSTI, *Note*, cit., 63 ss. e 104 ss.; A. AMATUCCI, *Società e comunione*, Napoli, 1971, 83, testo e nota 115; C. MONTAGNANI, *Diritti di informazione*, cit., 281 ss. In giurisprudenza App. Milano, 3 ottobre 1986 (decr.), in *Società*, 1987, 423; Trib. Verona, 7 febbraio 1990, cit., 801.

³⁹ Cfr., in tal senso, fra gli altri, A. BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, III, Milano, 1950, 250; F. FERRARA jr., *Gli imprenditori e le società*³, Milano, 1952, 250; G. SANTINI, *Le società a responsabilità limitata senza sindaci*, in *Riv. soc.*, 1963, 997 ss. e 1002 ss.; ID., *Della società a responsabilità limitata*⁴, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1992, 267 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., 338; ID., *Consultazione dei libri sociali nella s.r.l. senza collegio sindacale*, in *Società*, 1995, 301; G. FERRI, *Le società*³, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, X, 3, 1987, 742 ss.; L.F. PAOLUCCI, *Le società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XVII, 3, Torino, 1985, 294; G. RACUGNO, voce «*Società a responsabilità limitata*», in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1067.

In giurisprudenza, v. Trib. Rieti, 13 marzo 1985, in *Foro it.*, 1985, II, c. 437; App. Milano, 28 ottobre 1986, in *Società*, 1987, 426; Pret. Aversa, 19 dicembre 1988 (ord.), in *Società*, 1989, 499; Trib. Ascoli Piceno, 3 aprile 1994, ivi, 1995, 1474; Trib. Palermo, 5 febbraio 1997, in *Giur. merito*, 1998, 253; Trib. Roma, 7 dicembre 2000, in *Società*, 2001, 63 con nota di F. GENOVESE; Trib. Messina, 5 aprile 2003, in *Vita not.*, 2003, 995; Trib. Bari, 10 maggio 2004, con nota di F. VESSIA, *Sui poteri di informazione e controllo dei soci di società a responsabilità limitata nel regime transitorio, alla luce dell'art. 223-bis disp. att. c.c.*, in *Giur. it.*, 2005, 309 e con nota di O. CAGNASSO, *Diritto di controllo dei soci e revoca dell'amministratore per gravi irregolarità: primi provvedimenti in sede cautelare relativi alla «nuova» società a responsabilità limitata*, ivi, 319.

⁴⁰ Cfr., in tal senso, fra gli altri, G. LATTES, *Del controllo individuale del socio nelle società a responsabilità limitata mancanti di collegio sindacale*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 148 ss.; A. GIANNINI, *Sul controllo della gestione società a responsabilità limitata*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1951, II, 111 ss.; G. MACRI, *Il controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 1983, 314.

⁴¹ G.C.M. RIVOLTA, *Consultazione*, cit., 302, rileva che la citata distinzione talvolta è rispettata dal legislatore (cfr. la rubrica dell'art. 2302 c.c. e l'art. 2302, comma 1, c.c.), altre volte no (cfr., ad esempio, art. 2320, comma 3, c.c. che, con la locuzione "libri della società", si riferisce anche ai libri contabili).

gomento sistematico: e cioè che il diritto del socio alla consultazione di tutti i libri e le scritture contabili era considerato incompatibile con la facoltà, riconosciuta ad una minoranza qualificata, di far revisionare annualmente la gestione⁴². Si riteneva, infatti, che se il socio *uti singulus* avesse avuto il diritto di accedere in qualsiasi momento a tutta la contabilità, non avrebbe avuto alcun senso apporre i citati limiti alla facoltà di revisione,⁴³.

Il legislatore della Riforma ha superato la predetta questione interpretativa, riconoscendo espressamente al socio **accesso anche ai «documenti relativi all'amministrazione», tra i quali devono essere compresi i libri e le scritture contabili**⁴⁴, anche in base alla diffusa interpretazione dell'analogia disposizione dettata dall'art. 2261 c.c. per le società di persone⁴⁵.

Inoltre, data l'ampia formulazione normativa, deve riconoscersi al socio il diritto di esaminare non solo i libri sociali elencati nell'art. 2478 c.c., i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, **ma anche tutti gli altri documenti sociali, compresi tutti i documenti relativi alla gestione della società** (inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli stati di avanzamento lavori, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, le memorie ed i pareri di professionisti), **i registri prescritti dalla legge** (ad esempio, il registro tenuto ai fini IVA ed il registro infortuni)⁴⁶ **e le scritture contabili e gli altri registri, non obbligatori, ma di fatto tenuti**⁴⁷.

Nonostante l'ampia interpretazione accolta dell'art. 2476, comma 2, c.c., deve escludersi, come già in dottrina escluso in materia di società di persone (art. 2261 c.c.), che i diritti di controllo riconosciuti *ex lege* al socio possano estendersi fino a legittimare gli atti di ispezione che sono, invece, consentiti (*rectius*: imposti) ai sindaci, in quanto l'ispezione può avere ad oggetto un luogo o una cosa, ma non una documentazione⁴⁸. Pertanto, al socio non può essere riconosciuto, ad esempio, il potere di ispezionare i magazzini o gli impianti sociali o di accertare le consistenze di cassa.

6. I LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONTROLLO

I diritti di informazione e di consultazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., consentono al socio che non partecipa all'amministrazione di accedere ad una **sfera astrattamente illimitata di informazioni che riguardano, in sostanza, ogni aspetto dell'attività sociale**. Permettono, infatti, accesso alla conoscenza non solo della situazione economico-patrimoniale della società, dei libri e della restante documentazione sociale, ma anche delle operazioni in corso e degli altri fatti inerenti alla condotta degli affari tenuta dagli amministratori⁴⁹.

La previsione di un così esteso potere di informazione potrebbe porre la società in balia delle pressanti richieste di notizie e delle continue consultazioni dei soci che intendano, anche con pressante frequenza,

⁴² L'inciso finale del vecchio art. 2489 c.c. riconosceva ai soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale «il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione».

⁴³ Così G.C.M. RIVOLTA, *Consultazione*, cit., 302, il quale a sostegno della teoria *de qua* rilevava che una troppo estesa intromissione dei soci nell'attività sociale avrebbe comportato un pericolo per la società eccessivo ed incompatibile con «un'organizzazione societaria dotata di personalità giuridica e [...] sorretta da un "principio di conservazione" dell'ente, che si traduce, tra l'altro, nell'ampia emancipazione dalle regole contrattuali».

⁴⁴ G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 603; O. CAGNASSO, *sub* 2476, cit., 1884; M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 661; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 90; S. AMBROSINI, *sub* 2476, cit., 1589. In giurisprudenza, Trib. Milano, 30 novembre 2004, con nota di E. CODAZZI, *Il controllo dei soci di s.r.l.: considerazioni sulla derogabilità dell'art. 2476, 2 comma*, in *Giur. comm.*, 2006, II, 682, che cita nello stesso senso, Trib. Milano, 27 settembre 2004 (a quanto consta inedita).

In senso contrario, isolatamente, cfr. ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di G. Olivieri, G. Presti, F. Vella, Bologna, 2003, 287, secondo cui la norma va intesa nel senso che ciascun socio, oltre ai libri sociali, può esaminare la documentazione in base alla quale vengono assunte le decisioni gestionali, ma non si estende ai libri e alle scritture contabili.

⁴⁵ Per tutti, v. O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 183; V. BUONOCORE, G. CASTELLANO, R. COSTI, cit., 469; V. BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995, 201 ss.

⁴⁶ Così N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 159. Nello stesso senso, tra i tanti, G. RACUGNO, *sub* 2476, cit., 1611 ss.; ID., *L'amministrazione della s.r.l.*, cit., 16; L. DE ANGELIS, *Amministrazione*, cit., 469 ss.; G. GIANNELLI, *Amministrazione e controllo nella s.r.l.*, in *Atti delle giornate di studio su: La riforma del diritto societario (10-31 maggio 2003)*, a cura di N. Di Cagno, Bari, 2004, 212.

⁴⁷ In senso analogo, con riferimento alle società di persone, v. O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 183; R. BOLAFFI, *La società semplice. Contributo alla teoria delle società di persone*, Milano, 1947, 364 ss.

⁴⁸ Così, con riferimento ai poteri di controllo del socio di società di persone, P. MONTALENTI, *Il socio accomandante*, Milano, 1985, 194, testo e nota 219; G. FERRI, *Le società*³, cit., 246; O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 184.

Nello stesso senso, con specifico riferimento ai poteri di controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., cfr. N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 159 e 181; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli*, cit., 247; M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 661.

⁴⁹ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 193.

passare al setaccio meticolosamente l'intera gestione, magari con l'unico scopo di intralciare l'operato degli amministratori⁵⁰.

Non deve, pertanto, stupire che sia stata seriamente messa in discussione l'opportunità di inserire nella disciplina della s.r.l. un potere di controllo tanto penetrante da essere considerato una "pillola avvelenata", che potrebbe costituire in numerose società un motivo di forte preoccupazione, se non, addirittura, di abbandono del tipo⁵¹.

Benché i diritti di informazione presentino, almeno sul piano astratto, un'estensione potenzialmente illimitata, deve ritenersi che il loro concreto esercizio non possa prescindere dal rispetto di alcuni limiti che, pur non essendo espressamente previsti, derivano dall'esigenza di temperare l'interesse sociale con l'interesse del socio⁵².

Appare, in primo luogo, evidente che i diritti di informazione devono in concreto essere esercitati in conformità alla funzione che ne ha giustificato l'adozione, ossia per consentire al socio di ottenere informazioni utili per vigilare efficacemente sull'andamento della società. Per contro, **devono ritenersi illegittime, in quanto contrarie al generale principio della buona fede (art. 1176 c.c.) e della correttezza (art. 1375 c.c.), le richieste di informazioni avanzate per perseguire finalità contrastanti con l'interesse della società**⁵³.

In tali ipotesi, infatti, l'interesse del socio alla *disclosure* cessa di essere tutelato dall'ordinamento, che si preoccupa di salvaguardare l'esigenza della società di non patire alcun nocumento dal comportamento dei propri membri.

Così, devono ritenersi contrarie a buona fede, e dunque illegittime, tutte quelle richieste di informazioni che appaiano palesemente avanzate al solo fine di intralciare l'attività sociale⁵⁴.

Ne segue che **dovranno essere considerate abusi del diritto, ad esempio, la reiterazione di richieste di informazioni già in precedenza fornite o il ripetuto e frequente scrutinio dei dati relativi alla gestione sociale, posto in essere con finalità meramente ostruzionistiche o peggio ricattatorie nei confronti degli organi sociali.**

In tali casi, la società legittimamente potrà (*rectius*: sarà tenuta a) rifiutare le informazioni richieste.

Occorre, a questo punto, domandarsi se l'esercizio del diritto di informazione debba essere limitato in modo da non ledere la sfera di riservatezza della società e, dunque, se il socio possa avere accesso alle notizie riservate la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio alla società.

⁵⁰ G.E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, 2003, 211.

⁵¹ F. TASSINARI, *La trasformazione «difensiva» di s.r.l. in s.p.a. con amministratore unico*, in *Notariato*, 2004, 52.

Parlano di rischio di paralisi o di "fuga" dalla s.r.l., tra i tanti, G.E. COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, cit., 211; S. AMBROSINI, *sub* 2476, cit., pp. 1609-1610; A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, cit., 15 ss.; D. FICO, *Il diritto di informazione e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 169; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo*, cit., 698, secondo cui i diritti di controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. sono «di portata così ampia e di incidenza così penetrante nel contesto societario, da scardinare la tradizionale dialettica tra maggioranza e minoranza, tra amministratori e soci non amministratori, e da esporre la maggioranza, gli amministratori, la società stessa a iniziative insidiose e ricattatorie da parte di soci marginali che non hanno nulla da perdere».

⁵² Per un'impostazione del problema, cfr. M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista*, cit., 193 ss. Per una disamina dei limiti all'esercizio del diritto di informazione che ne circoscrivono sensibilmente l'ampia portata, astrattamente riconosciuta, v. R. COSTI, *Note*, cit., 81 ss.; A. DE GREGORIO, *Note*, cit., 636 ss.; M. CASELLA, *L'informazione in assemblea*, in *L'informazione societaria, Atti del convegno di studi di Venezia del 5-6 novembre 1981*, Milano, 1982, I, 646 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Obbligo di comunicazione delle partecipazioni azionarie ed informazione degli azionisti*, in *Giur. comm.*, 1978, 78.

⁵³ S. AMBROSINI, *sub* 2476, cit., 1588 ss.; O. CAGNASSO, *sub* 2476, cit., 1884; ID., *La società a responsabilità limitata*, cit., 255; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 608; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli*, cit., 240.

In giurisprudenza, v. App. Milano, 13 febbraio 2008, cit., 205; Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682; Trib. Ivrea, 4 luglio 2005 (ord.), cit., 306; Trib. Catania, 3 marzo 2006, cit., 920 secondo cui l'ampio diritto di cui all'art. 2476, comma 2 c.c., «trova un limite implicito nella necessità di evitare che il socio abusi dello stesso avvalendosi delle potestà di disamina non al fine di concretare ed esercitare il potere interno di controllo che ne ha giustificato la previsione quanto piuttosto quale mezzo per intralciare l'attività sociale realizzando pressioni improprie nei confronti dei soggetti chiamati alla gestione dell'ente»; Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), cit., 658 ss., secondo cui il diritto di controllo «non può essere esercitato in modo abusivo, restando applicabile il principio generale della buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., onde il socio non può esercitarlo a meri fini emulativi».

⁵⁴ Così, con riferimento ai poteri di controllo spettanti al socio delle società di persone ex art. 2261 c.c., O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 179. Nello stesso senso, con riferimento al nuovo art. 2476 c.c., O. CAGNASSO, *sub* 2476, cit., 1884; ID., *La società a responsabilità limitata*, cit., 255; N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 160, G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 608. E, in giurisprudenza, Trib. Catania, 3 marzo 2006, cit., 920.

Come precisato da Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), cit., 658 ss., «data l'ampiezza del diritto [di controllo] sarà assai raro che l'abuso di esso emerga al momento dell'esame dei documenti societari e dell'estrazione delle copie, quanto piuttosto al momento dell'uso di tali documenti da parte del socio, che, come tale, non è verificabile al momento dell'esercizio del diritto stesso».

All'uopo, sembra innanzitutto doversi riconoscere che nella s.r.l. — come del resto nelle società di persone⁵⁵ — **esiste una sfera di notizie riservate** e, quindi, un «segreto sociale», cui è pacificamente riconosciuta tutela sul piano civilistico.

Dall'esistenza di tale segreto sociale deriva il corrispondente obbligo degli amministratori di non divulgare le informazioni riservate⁵⁶.

Deve, tuttavia, escludersi che l'esercizio dei diritti di informazione del socio della s.r.l. possa essere limitato dalla sfera di riservatezza della società⁵⁷. Tale limitazione, infatti, comporterebbe, di fatto, un inammissibile svuotamento dei poteri di informazione del socio, che la lettera e la *ratio* dell'art. 2476 c.c. non sembrano consentire.

Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, infatti, l'esigenza di **riservatezza** aziendale **non costituisce un limite "astratto ed intrinseco" al diritto di controllo del socio, bensì un limite "concreto ed estrinseco"**⁵⁸.

Un limite concreto, nel senso che — per evitare richieste poste in essere a meri fini emulativi — occorre una specifica valutazione, caso per caso, della effettiva sussistenza di un interesse del socio all'esercizio del potere di controllo.

Ed ancora un limite estrinseco, nel senso che l'esigenza di riservatezza della società opera nei confronti dei terzi e non nei confronti del socio; quest'ultimo, infatti, ha il diritto di conoscere la documentazione riservata, ma non può divulgarla a soggetti estranei alla società.

Pertanto, pur dovendosi escludere che l'esercizio dei diritti di informazione possa essere paralizzato dagli amministratori mediante l'opposizione del segreto sociale, occorre ritenere che **il socio non possa divulgare le informazioni riservate a terzi, estranei alla società**⁵⁹.

7. LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE: STRUMENTI DI TUTELA

⁵⁵ O. CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 179.

⁵⁶ G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 602; E. CODAZZI, *Il controllo*, cit., 689; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo*, cit., 763. In giurisprudenza, Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682.

⁵⁷ S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1588 ss.; C. MONTAGNANI, *Informazione e controlli*, cit., 240; O. CAGNASSO, *sub 2476*, cit., 1884; ID., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, 5, 1, Padova, 2007, specialmente 255; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 608.

In giurisprudenza, Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit., 1542; Trib. Napoli, 9 novembre 2005, cit., 1406; Trib. Bologna, 6 dicembre 2006 (ord.), cit., 213 ss., secondo cui «il limite che incontra l'esercizio [del diritto di controllo] è esclusivamente quello derivante dal canone di buona fede [...] mentre nessuna limitazione all'esercizio del diritto può derivare da esigenze di riservatezza aziendale e tutela della concorrenza».

Contra, ritengono che al socio possano essere legittimamente negate le informazioni riservate F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 90; A. PISAPIA, *Il controllo del socio nella S.r.l.: oggetto limiti e rimedi*, in *Società*, 2009, 508.

N. ABRIANI, *Controllo individuale*, cit., 160, pur ritenendo incerta la configurabilità di una sfera di informazioni riservate che gli amministratori non possono divulgare ai soci, sembra incline ad escludere — almeno nella s.r.l. sprovvista di collegio sindacale (oggi, dell'organo di controllo) — che gli amministratori possano opporre il segreto sociale all'esercizio dei diritti di controllo.

Pur riconoscendo che l'interesse del socio all'informazione debba prevalere sul segreto aziendale, rinvencono un "limite oggettivo" all'esercizio del diritto all'informazione negli artt. 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio, 2005, n. 30 (il c.d. Codice della proprietà industriale): M. RICCI, *I controlli individuali*, cit., 136-137; R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e controllo individuale del socio*, in *Società*, 2004, pp. 678-681; ID., *I diritti di controllo del socio*, cit., pp. 161-162; ID., *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati*, in *Giur. comm.*, 2008, II, pp. 221-223.

Ai sensi del combinato disposto dai citati articoli, è vietato rivelare a terzi «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Ebbene, secondo gli Aa. da ultimo citati, le informazioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 98 del Codice di proprietà industriale devono essere escluse dall'oggetto del diritto di controllo individuale del socio. Si argomenta, infatti, che in caso contrario «qualsiasi società concorrente, tramite l'acquisto di una quota della s.r.l. per esserne socia, po[trebbe] avere accesso a tutte le informazioni amministrative, tecniche e commerciali della società».

⁵⁸ Così Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682, il quale ha stabilito che la determinazione del diritto di controllo non può di fatto essere rimessa alla società, lasciando alla stessa il compito di stabilirne i confini, decidendo se e quali documenti esibire.

⁵⁹ Sul fondamento del dovere di riservatezza cui il socio è tenuto e sui possibili rimedi in caso di violazione dello stesso, sia consentito il rinvio a G. FERNANDEZ, *I poteri individuali di controllo del socio*, cit., 89 ss. e alla dottrina ivi citata.

A questo punto, pare opportuno accennare, seppur brevemente, ai rimedi attivabili dal socio di società a responsabilità limitata nel caso in cui la società, debitamente richiesta, si rifiuti di fornire notizie sullo svolgimento degli affari o di esibire i libri e la documentazione sociale.

In via preliminare, occorre precisare che la violazione dei diritti di informazione e di consultazione del socio integra la **fattispecie penale di cui all'art. 2625 c.c.** che — nel testo modificato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e da d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 — punisce gli amministratori che «**occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci**» con una sanzione amministrativa (comma primo) e prevede come pena, la reclusione fino ad un anno, su querela della persona offesa «se la condotta ha cagionato un danno ai soci» (comma secondo)⁶⁰.

È, infatti, di palmare evidenza che i diritti di informazione “legalmente” riconosciuti al socio della s.r.l., rientrano nell'ampia nozione di controllo recepita dal legislatore, fra l'altro, nella stessa rubrica dell'art. 2476 c.c. («Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci»)⁶¹.

Considerato che la tutela penale, per sua natura, non fornisce al socio alcuno strumento di coazione o di “ristoro” in caso di lesione, minacciata o perpetrata, del diritto di informazione, occorre volgere lo sguardo agli strumenti civilistici predisposti dall'ordinamento, da taluno ritenuti di «scarsa efficacia pratica»⁶².

Come noto, nel vigore della previgente disciplina, si riteneva che l'inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti, integrasse un fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e, pertanto, consentisse ai soci di ricorrere al procedimento di cui all'art. 2409 c.c.⁶³

A seguito della Riforma, esclusa l'applicabilità alla s.r.l. delle disposizioni sul controllo giudiziario, i soci che lamentino una lesione del loro diritto all'informazione non potranno denunciare al Tribunale il fatto quale «grave irregolarità nella gestione»⁶⁴.

La dottrina, in caso di diniego opposto dagli amministratori all'esercizio del diritto di informazione — ribadendo un orientamento giurisprudenziale che appariva del tutto consolidato nel vigore della previgente disciplina⁶⁵ — ritiene applicabile **lo strumento cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c.**⁶⁶.

⁶⁰ In generale sul reato di impedito controllo, cfr. E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007, 255 ss.; A. LA MANNA, *Commento all'art. 2625 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino e altri, Bologna, 2004, 3081 ss.; L. FOFFANI, *Impedito controllo*, in AA. VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 383 ss.; ID., *sub 2625*, in *Commentario breve alla leggi penali complementari*, a cura di F. C. Palazzo e C. E. Paliero, Padova, 2003, 1834 ss.; P. BERNAZZANI, in *I nuovi reati societari (Comm. al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61)*, a cura di A. Lanzi e A. Cadoppi, Padova, 2002, 60 ss.; G. SCIUMBATA, *I reati societari*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2002, 53 ss.; C. SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, Torino, 2003, 383 ss.; V. PLATAMURA, *La responsabilità degli amministratori per l'impedimento delle attività di controllo nella riforma del diritto penale societario*, in *Riv. trim. di dir. pen. dell'econ.*, 2002, 332 ss.; A. DI AMATO, *Diritto penale dell'impresa*, Milano, 2003, 161 ss.; C. BERNASCONI, *sub 2625*, in *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di F. Giunta, Torino, 2002, 66 ss.; L. CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Art. 2621-2642*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Brancati*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2004, 110 ss.; G. LOVECCHIO MUSTI, *Impedito controllo (art. 2625)*, in *Reati societari*, a cura di A. Rossi Torino, 2005, 231 ss.; G. MAZZOTTA, in G. Mazzotta e A. D'Aviro, *Profili penali del controllo nelle società commerciali. Sindaci, revisori, Autorità indipendenti (aggiornato alla Legge della Tutela del Risparmio - L. 28 dicembre 2005, n. 262)*, Milano, 2006, 147 ss.

⁶¹ G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 586 e 614; D. FICO, *Il diritto di informazione*, cit., 172; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 90; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo*, cit., 764; M. MENICUCCI, *Il “contenuto” del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 170.

⁶² G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 613.

⁶³ Orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza. Cfr., *ex multis*, Trib. Verona, 7 febbraio 1990, cit., 801; Trib. Milano, 16 aprile 1992, in *Giur. it.*, 1992, I, 593; App. Napoli, 29 gennaio 1998, in *Società*, 1988, 736; Trib. Cassino, 6 luglio 1998, in *Giur. it.*, 1999, 458; Trib. Napoli, 16 aprile 1999, in *Foro nap.*, 1999, 257.

In senso contrario, v. Trib. Napoli, 29 marzo 1991, *Società*, 1991, 994, che, in caso di ingiustificato rifiuto di fornire al socio le informazioni richieste ex vecchio art. 2489 c.c., ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto ex art. 2409 c.c.

⁶⁴ Si veda la dottrina e la giurisprudenza sopra indicati nella nota 4.

⁶⁵ Cfr., senza pretese di esaustività, Trib. Roma, 22 aprile 1988, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce Provvedimento d'urgenza, n. 169; Pret. Aversa, 19 dicembre 1988, cit., 499; Pret. Verona, 8 ottobre 1992, cit.; Trib. Trento, 10 maggio 1993, in *Giur. it.*, 1994, I, c. 472; Trib. Roma, 7 dicembre 2000, cit., 604, con nota sul punto adesiva di F. ALBANESE, *I limiti al controllo del socio nella società a responsabilità limitata*; Trib. Messina, 5 aprile 2003, cit., 955; Pret. Venezia, 27 febbraio 1990, cit., c. 3272, secondo la quale, in ordine al requisito del *periculum in mora*, «l'impedimento dell'esercizio dei diritti di cui si tratta (n.d.r., quelli di cui al vecchio art. 2489 c.c.), in cui si esplica il potere di controllo del socio è per se stesso fonte di danno grave ed irreparabile, atteso che le modalità temporali del controllo individuale del socio possono essere decisive per il conseguimento delle finalità considerate dalla legge».

⁶⁶ Tra i tanti, G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 613; S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1590; F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 90; D. FICO, *Il diritto di informazione*, cit., 172; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo*, cit., 764; R. AMBROSINI, *Diritti di controllo*, cit., 1548; M. RICCI, *I controlli individuali*, cit., 130; A. PISAPIA, *Il controllo*, cit., 509.

Deve, infatti, respingersi con fermezza l'idea che, potendosi conseguire l'esibizione di documenti con una misura cautelare tipica — il **sequestro probatorio di cui all'art. 670 c.p.c.**⁶⁷ —, sia preclusa al socio la possibilità di ricorrere al rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. per il noto principio della residualità che informa tale tutela cautelare atipica⁶⁸.

Il sequestro probatorio, infatti, può essere chiesto solamente quando una certa documentazione è richiesta al fine di conseguire i mezzi di prova necessari per esperire una ben individuata iniziativa giudiziale, come, ad esempio, l'azione di responsabilità verso gli amministratori.

Occorre, invece, agire ai sensi dell'art. 700 c.p.c. quando la richiesta cautelare non è strumentalmente legata ad una specifica azione da intraprendere, ma è volta solo ad acquisire le informazioni necessarie per valutare l'attività sociale, cosicché ulteriori iniziative giudiziali del socio si presentino come meramente eventuali.

Il socio che agisca ex art. 700 c.p.c. dovrà, secondo i principi generali, dimostrare la sussistenza in concreto dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In ordine al *periculum*, appare evidente che, se il socio non amministratore non potesse esaminare l'intera documentazione sociale, non sarebbe in grado di controllare l'andamento societario e, quindi, non potrebbe — ove necessario — tempestivamente avvalersi dei diversi strumenti giudiziari previsti per il caso di irregolarità gestorie⁶⁹.

Peraltro, occorre sottolineare che il socio che abbia ottenuto in via cautelare la soddisfazione del proprio interesse alla *disclosure* potrebbe non avere alcun interesse ad agire in via ordinaria con un giudizio di merito per chiedere la conferma della decisione cautelare⁷⁰.

E ciò in quanto il vigente sistema dei provvedimenti cautelari — introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 — ha codificato il principio della cosiddetta ultrattività del provvedimento cautelare⁷¹, similmente a quanto in precedenza previsto in materia di rito societario⁷².

Una questione — che, a quanto consta, ad oggi non è stata specificatamente affrontata dalla giurisprudenza in alcun provvedimento edito — è se il socio, in caso di inottemperanza alla richiesta di consegna di determinata documentazione, possa o no ottenere un'**ingiunzione di consegna**⁷³.

È indiscusso il vantaggio che il socio potrebbe trarne in termini processuali ove il procedimento monitorio possa utilizzarsi — come sembra doversi ritenere — per far valere il diritto alla consultazione ex art. 2476 c.c.

In giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Bari, 10 maggio 2004, cit., 309; Trib. Parma, 25 ottobre 2004, cit., 758; Trib. Milano, 30 novembre 2004, cit., 682; Trib. Biella, 18 maggio 2005, cit., 50; Trib. Chieti, 31 maggio 2005 (ord.), in *Giur. It.*, 2005, 1652; Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, cit., 1542; Trib. Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005 (ord.), cit., con nota di M. MENICUCCI, *Il "contenuto"*, cit., 159 ss.; Trib. Napoli, 9 novembre 2005, cit., 1406; Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), cit., 920; Trib. Roma, 4 dicembre 2007 (ord.), cit., 658 ss., secondo cui l'urgenza di provvedere «si ravvisa nella rilevanza dell'interesse al controllo in tal modo lesa, che è suscettibile di ricevere pregiudizio irreparabile, ove si attenda una sentenza che lo accerti alla conclusione del giudizio di merito»; Trib. Pavia, 29 giugno 2007 e Trib. Pavia, 1 agosto 2007, cit., 503 ss.; Trib. Roma, 16 gennaio 2008 (ord.), cit., 661.

⁶⁷ A mente del quale il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti e «di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea».

⁶⁸ In questo senso, Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), cit., 920.

⁶⁹ Cfr., Trib. Catania, 3 marzo 2006 (ord.), cit., 920, che aggiunge che «l'interesse del socio ad intervenire tempestivamente sulla gestione non può ritenersi satisfattivamente tutelato da una possibile azione risarcitoria, non potendosi sempre monetizzare *ex post* gli irreparabili effetti pregiudizievoli provocati sull'attività sociale dagli atti di *mala gestio* posti in essere dagli amministratori negligenti».

Nello stesso senso, cfr. Trib. Napoli, 9 novembre 2005, cit., 1406, il quale ha incisivamente stabilito che «il *periculum in mora* è insito nella stessa natura del diritto tutelato»; Trib. Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005 (ord.), cit., 160, secondo cui «il *periculum in mora* è ravvisabile nel pericolo di verificazione di danno grave ed irreparabile, derivante dal tempo necessario per l'espletamento del giudizio ordinario».

⁷⁰ R. AMBROSINI, *Diritti di controllo*, cit., 1548.

In giurisprudenza, Trib. Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005 (ord.), cit., 160.

⁷¹ A mente del combinato disposto dagli artt. 669 *octies*, 6 comma, e 669 *novies*, 1 comma, c.p.c., il provvedimento cautelare d'urgenza emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che sia «idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» non perde la propria efficacia in caso di mancata instaurazione — o successiva estinzione — del giudizio di merito.

⁷² Il procedimento societario — introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e abrogato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 — aveva incisivamente rivalutato l'efficacia del processo cautelare, prevedendo la stabilizzazione nel tempo degli effetti dei provvedimenti d'urgenza idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, nonostante la mancata instaurazione del giudizio di merito. L'art. 23 del d.lgs. 5/2003 stabiliva, infatti, che «ai provvedimenti d'urgenza ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l'art. 669 *octies* del c.p.c. ed essi non perdono efficacia», se il giudizio di merito non viene iniziato.

⁷³ Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. chi ha diritto alla consegna di una «cosa mobile determinata» può ottenere dal giudice competente un'ingiunzione di consegna «se del diritto fatto valere si dà prova scritta».

A favore dell'ammissibilità del procedimento ingiuntivo possono essere efficacemente utilizzate alcune delle considerazioni di cui si è avvalsa la giurisprudenza per ammettere — seppur in fattispecie differenti da quella di cui all'art. 2476, 2 comma, c.c. — l'ingiunzione di consegna di determinata documentazione in adempimento di un diritto di credito avente la sua fonte non in un contratto, ma in una norma di legge⁷⁴.

In tali decisioni la giurisprudenza ha, infatti, chiarito le circostanze al ricorrere delle quali devono ritenersi sussistenti i presupposti imprescindibili affinché possa essere ottenuta **un'ingiunzione di consegna ai sensi dell'art. 633 c.p.c.: «il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata» e la prova scritta del diritto.**

Da una parte, la giurisprudenza — dopo aver evidenziato che la documentazione rientra fra «le cose mobili determinate» la cui consegna può essere ingiunta — ha precisato che il diritto alla consegna può rinvenire la propria fonte (oltre che, ad esempio, in un contratto, una promessa di pagamento o un riconoscimento di debito) in una specifica disposizione di legge che regola il rapporto fra il soggetto creditore ed il debitore⁷⁵.

E, dall'altra parte, — nei casi in cui è la legge stessa che riconosce il diritto alla consegna di specifica documentazione — è stata ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto ogni volta che viene fornita una prova scritta dell'esistenza del rapporto fra il debitore ed il creditore⁷⁶.

Sotto il profilo risarcitorio, invece, sembra doversi riconoscere:

- a) che il singolo socio, nel caso in cui l'inottemperanza alla richiesta di informazioni abbia arrecato un danno al patrimonio della società, possa esercitare **l'azione (sociale) di responsabilità contro gli amministratori** ex art. 2476, comma 3, c.c.⁷⁷; e
- b) che **il socio, in caso di danno diretto al proprio patrimonio personale, ne possa ottenere il risarcimento ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c.**⁷⁸.

Nell'una e nell'altra ipotesi ex art. 2476, 7 comma, c.c. resta salva la facoltà per il danneggiato di far valere la eventuale responsabilità solidale dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi» per la società o i soci⁷⁹.

⁷⁴ L'ammissibilità del procedimento monitorio è stata ritenuta, *ex multis*: per ottenere dall'INPS il rilascio di estratti conto relativi ai dati contributivi e presidenziali ai fini del calcolo pensionistico da Pret. Bari, 27 novembre 1990 (decr.), in *Foro it.*, 1991, I, c. 958 ss.; per ottenere da una banca copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti da un'impresa correntista da Trib. Milano, 21 giugno 1996, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3200; per ottenere copia dei contratti del documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sull'esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni di investimento da Tribunale Bari, 11 marzo 2003 (decr.), con nota di G. LIACE, *Ordine di consegna di documenti contrattuali con decreto ingiuntivo*, in *Contratti*, 2003, 805 ss. e da Trib. Lecce, 21 novembre 2006 (decr.), allo stato reperibile su www.studiotanza.it; per ottenere la documentazione relativa alle polizze concernenti il contratto di assicurazione di una autovettura da Trib. Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, 2 maggio 2005, n. 121, allo stato reperibile su <http://www.eius.it>.

⁷⁵ Cfr. la giurisprudenza citata nella nota precedente.

⁷⁶ Trib. Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, 2 maggio 2005, n. 121, cit.

⁷⁷ D. FICO, *Il diritto di informazione*, cit., 172; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo*, cit., 764; M. MENICUCCI, *Il "contenuto"*, cit., 170; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 613, che però si preoccupa di precisare che «l'esperienza dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., è in genere esclusa per la ragione che non sarebbe facilmente configurabile, in mancanza di altre violazioni, un danno attuale casualmente riferibile all'illegittimo rifiuto».

⁷⁸ S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1590; G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 614; M. MENICUCCI, *Il "contenuto"*, cit., 170.

⁷⁹ È assai dibattuto in dottrina il significato dell'avverbio «intenzionalmente» quale elemento soggettivo necessario per la sussistenza della responsabilità del «socio istigatore».

Alcuni, riferendo l'avverbio «intenzionalmente» alla condotta del socio, lo ritengono superfluo, rilevando che le decisioni e le autorizzazioni sono sempre intenzionali (cfr., M. RESCIGNO, *Soci e responsabilità nella nuova s.r.l.*, in *AGE*, 2003, 307; ID., *Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture e incertezze: una prima riflessione*, in *Società*, 2003, 333. Nello stesso senso, A. PICCIAU, *Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Milano, 2004, 273).

Altri, riferendo l'intenzionalità all'evento dannoso cagionato dal comportamento degli amministratori, ritengono che l'avverbio «intenzionalmente» richieda quale elemento soggettivo della fattispecie, il «dolo», l'intenzione di causare il danno (G.C.M. RIVOLTA, *Profilo*, cit., 301; M. BARBUTO, *La società a responsabilità limitata*, Napoli, 2005, 329 s.; G. ZANARONE, *sub 2476*, cit., 1130 ss.; S. AMBROSINI, *sub 2476*, cit., 1604; A. ZOPPINI, *Intestazione fiduciaria e responsabilità per atti di «eterogestione»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, I, 583).

Altra dottrina, infine, collegando al comportamento degli amministratori l'avverbio «intenzionalmente», ritiene che esso «valga a definire in termini di dolo il legame psicologico tra l'atto di impulso del socio (decisione o autorizzazione) e il comportamento degli amministratori» (V. MELI, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 689, nonché F. FERRARA jr., F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*¹⁴, Milano, 2009, 983; F. BRIOLINI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Dir. dir. comm.*, 2008, 792).

Sull'argomento si veda, da ultimo, A. ZANARDO, *L'estensione della responsabilità degli amministratori di s.r.l. per mala gestio ai soci «cogestori»: luci e ombre della disposizione dell'art. 2476, comma 7, c.c.*, in *Riv. soc.*, 2009, 519 ss.

Occorre, tuttavia, rilevarsi che difficilmente le predette azioni di responsabilità potranno assicurare al socio una tutela effettiva. Dal punto di vista probatorio, sembra, infatti, tutt'altro che agevole, dimostrare che alla condotta omissiva degli amministratori sia causalmente imputabile un nocimento, rispettivamente al patrimonio sociale o a quello personale del socio.

Resta, da ultimo, da verificare se l'ingiustificato rifiuto opposto dagli amministratori alla richiesta di informazioni possa integrare una delle «gravi irregolarità nella gestione della società» che legittimano il socio a chiedere in via cautelare la revoca degli amministratori medesimi.

La questione non è di agevole soluzione, essendo, peraltro, collegata ad una delle problematiche sulle quali, dall'entrata in vigore della Riforma, si è maggiormente concentrata l'attenzione degli interpreti. E cioè, se la domanda cautelare di revoca debba necessariamente esperirsi nell'ambito di una azione di responsabilità già intrapresa, come ritenuto in misura prevalente dai primi commentatori⁸⁰, o se, invece, la revoca cautelare possa essere richiesta anche *ante causam*, come correttamente sostiene l'opinione oggi prevalente⁸¹.

Quest'ultima problematica non può ovviamente essere affrontata in questa sede, ove si può rilevare solamente che gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva non sembrano dirimenti.

In primo luogo non sembra possibile sostenere la subordinazione della domanda di revoca cautelare all'esperimento dell'azione di responsabilità sulla base dell'avverbio "altresì", contenuto nel 3 comma dell'art. 2476 c.c. Esso, al contrario, sembra legittimare il socio a chiedere, in presenza di gravi irregolarità gestorie, anche un provvedimento cautelare di revoca, svincolato dal previo esercizio dell'azione di responsabilità.

E neanche appare decisiva l'intenzione espressa dal legislatore delegato nella Relazione ministeriale che, relativamente all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., evidenzia la possibilità di chiedere «in quella sede» e «con essa» un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori⁸².

⁸⁰ F. PARRELLA, *sub art. 2476*, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 132; D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma*, cit., 222, nota 55; S. AMBROSINI, *sub art. 2476*, cit., 1599; C. RUGGIERO, *La revoca dell'amministratore nella nuova s.r.l.*, in *Società*, 2004, 1085 ss.

In giurisprudenza, v. Trib. S. Maria C. V., 30 aprile 2004, allo stato reperibile su www.judicium.it; Trib. S. Maria C. V., 20 luglio 2004, *ibidem*; Trib. Catania, 14 ottobre 2004, *ibidem*; Trib. Parma, 25 ottobre 2004, cit., 758; Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 2107; Trib. Brescia, 8 marzo 2005, in *Società*, 2005, 1254; Trib. Milano, 9 marzo 2005, in *Dir. prat. soc.*, 2006, 77; Trib. Milano, 27 aprile 2005, in *Corr. mer.*, 2005, 883; Trib. Genova, 6 settembre 2005, con nota di M. MALAVASI, in *Società*, 2007, 76; Trib. Vercelli, 28 settembre 2005, con nota di E. PICARONI, *Irregolarità di gestione e tutela del socio nella s.r.l.: la revoca cautelare e gli amministratori*, in *Società*, 2006, 885; Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, con nota di C. DI BITONTO, *Inammissibilità della revoca giudiziale definitiva degli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 625; Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, con nota di D. LONGO, *Presupposti e strumentalità del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2007, 1009; Trib. Agrigento, 15 febbraio 2006, *ivi*, 1009.

⁸¹ M. SANDULLI, *Azione di responsabilità e di revoca verso gli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2005, 485; O. CAGNASSO, *sub art. 2476*, cit., 1887; M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 667; R. TETI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadesse e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 653 ss.; G. ARIETA, *Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I Procedimenti possessori*, in L. Montesano, G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, t. 1, Padova, 2005, 761 ss.; D. FICO, *La revoca degli amministratori nella s.r.l.*, in *Società*, 2007, 1098 ss.; M. CAMPOBASSO, *L'impatto della riforma sul sistema societario italiano: l'esperienza dei primi anni di applicazione*, in *Notariato*, 2008, 312; V. SALAFIA, *Profili di responsabilità degli amministratori di società*, in *Società*, 2005, 1339; C. PEDRELLI, *L'articolo 2476 del codice civile*, in *Il processo societario*, a cura di A. Didone, Milano, 2006, 88; M. PRESTIPINO, *La tutela cautelare ex art. 2476, 3 comma, c.c. e il diritto del socio di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 225 ss.

In giurisprudenza, v. Trib. Roma, 31 marzo 2004, in *Corr. giur.*, 2005, 259, con nota di G. ARIETA, M. P. GASPERINI, *La revoca cautelare ante causam degli amministratori di s.r.l.* (*ivi*, 265) e con nota di C. CONSOLO, *Note sul potere di revoca fra diritto e processo: è vera misura cautelare? Quale disciplina? Ante causam la revoca dell'amministratore ma non la inibitoria delle delibere? Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.: ammissibilità ante causam ex art. 700 c.p.c. e domanda di revoca in via principale*, *ivi*, 261; Trib. Roma, 11 giugno 2004, *ivi*, 258; Trib. Roma, 5 agosto 2004, *ivi* e, con nota di M. MALAVASI, in *Società*, 2004, 1542; Trib. Catania, 14 ottobre 2004, allo stato reperibile su www.judicium.it; Trib. Pinerolo, 2 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, 1660; Trib. Marsala, 15 marzo 2005, in *Giur. comm.*, 2007, II, 430; Trib. Napoli, 15 marzo 2005, in *Giur. it.*, 2005, 1468 e in *Foro it.*, 2005, c. 3470; Trib. Napoli, 22 marzo 2005, con nota R. PELLEGRINI, *Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.: ammissibilità ante causam ex art. 700 c.p.c. e domanda di revoca in via principale*, in *Corr. giur.*, 2007, 704; Trib. Roma, 4 aprile 2005, in *Giur. mer.*, 2005, 1563; Trib. Milano, 30 novembre 2005, con nota di D. VENTURINO, in *Dir. prat. soc.*, 2006, 79; Trib. Milano, 18 gennaio 2006, con nota di D. LONGO, *Presupposti e strumentalità del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2007, 1009, di G. CASABURI, *Ammissibilità della revoca dell'amministratore di s.r.l. con misura cautelare «ante causam»*, *ivi*, 2007, 1141 e di P. LONGONI, in *Dir. prat. soc.*, 2006, 83; Trib. Rimini, 7 aprile 2006, allo stato reperibile su www.Giuremilia.ut; Trib. Bologna, 22 giugno 2006, in banca dati *InfoUter*; Trib. Salerno, 4 luglio 2006, *ivi*; Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in *Giur. comm.*, 2009, II, 216.

⁸² Così la Relazione Vietti per la quale «il potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere *con essa* la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma)» rende «sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409. Esse, infatti, sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in *quella sede* provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori» (corsivi aggiunti).

Invero, sembra doversi ritenere che la revoca cautelare *de qua* costituisca un provvedimento autonomo e non strumentale rispetto all'azione di responsabilità⁸³.

Peraltro, la revoca cautelare non assolve in alcun modo la funzione di anticipare gli effetti della tutela di merito, in quanto, com'è evidente, l'azione sociale di responsabilità ha a oggetto il risarcimento dei danni cagionati alla società dagli amministratori, non lo scioglimento (provvisorio) del loro rapporto con la società⁸⁴. Deve, dunque, riconoscersi che la revoca sia una misura cautelare conservativa, nella quale la funzione cautelare di garantire l'effettività della decisione di merito viene soddisfatta da una misura idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito, permettendo al socio attore di conseguire in modo più agevole il risultato pratico della decisione di accertamento della fondatezza nell'azione di responsabilità⁸⁵.

Riconosciuto che la revoca cautelare e l'azione (di merito) di responsabilità si differenziano dal punto di vista del *petitum*, occorre verificare se esse presentino una *causa petendi* omogenea.

È discusso, infatti, se il socio per ottenere la revoca cautelare debba provare, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, solamente le gravi irregolarità gestorie o anche che tali irregolarità abbiano già arrecato un danno al patrimonio sociale.

Quest'ultima ricostruzione, a prima vista, sembra diretta conseguenza dei consolidati principi in materia cautelare che identificano il *fumus boni iuris* con la verosimile sussistenza del diritto a tutela del quale viene richiesta la misura cautelare e che dovrà essere accertata nel giudizio di merito⁸⁶. Occorre, tuttavia, rilevare che i predetti principi in materia cautelare, invero elaborati con riferimento alle misure cautelari anticipatorie, mal si attagliano alle misure cautelari meramente conservative, alle quali, come sopra precisato, sembra doversi ricondurre la revoca cautelare *de qua*.

Secondo una diversa tesi, alla quale sembra doversi prestare adesione, **la revoca ex art. 2476, comma 3 c.c., in quanto misura cautelare conservativa, non si fonda su di un danno patrimoniale effettivo, già attuale, potendo essere disposta sulla base delle sole irregolarità gestorie, suscettibili di produrre un eventuale danno**⁸⁷.

Tale ricostruzione sembra trovare conferma in un *obiter dictum* di una recente pronuncia del Giudice delle leggi⁸⁸, nella quale la Consulta, investita della questione di legittimità dell'articolo 2409 c.c. nella parte in cui esclude il procedimento in esso previsto per le s.r.l., ha precisato, in relazione all'art. 2476 c.c., che «la qualificazione di “cautelare” data dalla legge alla misura di revoca ben può essere intesa — come peraltro ritiene una parte della giurisprudenza e della dottrina — nel senso di strumentale (ed anticipatoria rispetto) ad una azione volta ad ottenere una sentenza di revoca degli amministratori, per ciò solo che nella gestione della società sono presenti “gravi irregolarità” e v'è mero pericolo di danno per la medesima».

⁸³ Cfr. dottrina e giurisprudenza sopra citate nella nota 163 di questo capitolo.

⁸⁴ Peraltro, la dottrina esclude che ai soci della s.r.l. possano ottenere una revoca definitiva degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., o in forza di altra disposizione di legge.

Secondo Trib. Napoli, 20 ottobre 2005, cit., 625 «l'applicazione analogica dell'art. 2259, comma 3, c.c. appare indiscutibilmente preclusa dal carattere tipico della tutela costitutiva, destinata ad esplicarsi, in dipendenza della riserva di legge di cui all'art. 2908 c.c., nei soli casi previsti dal legislatore e, quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, dal suo carattere eccezionale».

⁸⁵ Così, *ex multis*, R. CARMINE, *La revoca dell'amministratore nella s.r.l. secondo il novellato art. 2476 c.c.* (I parte), in *Società*, 2008, 215 secondo il quale la revoca è un provvedimento sommario avente natura strumentale particolare, «nel senso che la sua funzione sarebbe di evitare che la permanenza nella carica nel corso del giudizio dell'autore delle gravi irregolarità, che hanno prodotto i danni dei quali si richiede il risarcimento, possa aggravare la situazione, procurando ulteriori danni alla società con la prosecuzione di una gestione irregolare».

In giurisprudenza, Trib. S.M. Capua Vetere, 8 maggio, 2007, in *Società*, 2009, 1146.

Contra, G. SPALTRO, *La revoca giudiziale degli amministratori di s.r.l.*, in *Società*, 2009, 1148.

⁸⁶ S. AMBROSINI, *Il controllo giudiziario*, in *Il nuovo diritto societario*, I, Torino, 2005, 485; G. ARIETA, *Le tutele sommarie*, cit., 760; M. PERRINO, *Il controllo individuale*, cit., 668; C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, *La riforma delle società a responsabilità limitata*, in *Notariato e nuovo diritto societario*, Milano, 2004, 393; O. CAGNASSO, *Diritto di controllo*, cit., 316; C. MONTAGNANI, *Il controllo giudiziario*, cit., 1125; C. PEDRELLI, *La proponibilità ante causam dell'istanza cautelare di revoca degli amministratori ex art. 2476 comma 3 c.c.*, in *Corr. mer.*, 2005, I, 98; S. DI AMATO, *sub 2476*, in *La riforma del diritto societario. Società a responsabilità limitata*, 8, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, 207.

In giurisprudenza, Trib. S. Maria C. V., 16 luglio 2004, allo stato reperibile su www.judicium.it; Trib. Roma, 12 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, 309; Trib. Marsala, 15 febbraio 2005, con nota di E. MANZO, *Note in tema di revoca in via cautelare degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 430.

⁸⁷ S. COMPAGNUCCI, *La revoca*, cit., 176; C. D'AMBROSIO, *La denuncia al tribunale per gravi irregolarità dopo la riforma*, in *Società*, 2004, 445; F. DE ANGELIS, *L'azione cautelare di revoca ex art. 2476, comma 3, c.c. alla luce della disciplina cautelare del nuovo rito societario*, in *Gius. civ.*, 2005, I, 2854; V. SALAFIA, *Il nuovo modello*, cit., 8.

In giurisprudenza, Trib. Milano, 18 gennaio 2006, cit., 1009.

⁸⁸ Corte cost. 14 dicembre 2005, n. 481, cit.

Ritenendo che la revoca cautelare degli amministratori possa essere disposta sulla base delle sole gravi irregolarità gestorie — a prescindere dalla sussistenza di un danno, già verificatosi nel patrimonio sociale — non sussistono ostacoli a riconoscere che la violazione dei diritti di informazione del socio possa essere di per sé sufficiente a dar luogo a detta revoca⁸⁹.

⁸⁹ S. COMPAGNUCCI, *La revoca dell'amministratore della s.r.l. secondo il nuovo art. 2476*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Milano, 2003, 177; D. FICO, *Il diritto di informazione*, cit., 172; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo*, cit., 764; M. MENICUCCI, *Il "contenuto"*, cit., 170.

Secondo F. MAINETTI, *Il controllo dei soci*, cit., 90 «probabilmente la sola violazione dei diritti di informazione non accompagnata da altre violazioni dovrebbe essere irrilevante a tal fine, in quanto non idonea a danneggiare direttamente la società»; nello stesso senso, G.M. BUTA, *I diritti di controllo*, cit., 613; S. DI AMATO, *sub 2476*, cit., 207, il quale osserva che «se il danno è solo potenziale, manca il presupposto di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e, quindi, anche la possibilità di una correlata misura cautelare».

In giurisprudenza, Trib. Milano, 18 gennaio 2006, cit., 1009, in sede di reclamo, ha confermato la revoca degli amministratori concessa sulla base della sussistenza di una condotta gestoria gravemente irregolare, ma solo potenzialmente dannosa per la società, affermando che se il legislatore «avesse inteso davvero limitare la possibilità di revoca dell'amministrazione ai soli casi in cui le gravità hanno già prodotto danni alla società, avrebbe finito per limitare la possibilità di tempestiva reazione contro una condotta gestoria inadeguata e suscettibile di produrre gravi danni alla società (e indirettamente ai creditori), solo, inspiegabilmente, per le s.r.l., stante la possibilità, per le s.p.a., del ricorso al 2409 c.c. e, per le società di persone, del ricorso alla revoca per giusta causa ex art. 2259 c.c. (norma non richiamata nell'art. 2463 c.c. per le s.r.l.)».